

montare verrà determinato di concerto con l'ufficio regionale per i parchi, al fine di concorrere al finanziamento per la gestione del parco stesso.

Dovranno comunque essere assicurate particolari facilitazioni per gruppi in visita a scopo didattico o per la ricerca scientifica, e per quelli organizzati da associazioni riconosciute per la promozione culturale dei cittadini.

Art. 7.

Finanziamento

Per la realizzazione del parco sub-urbano « Valle del Treja » è autorizzata per l'anno finanziario 1982 la spesa di L. 200 milioni.

Detta somma sarà iscritta in termini di competenza al capitolo n. 21003 che si istituisce nel bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1982 con la seguente denominazione: « Contributi per la gestione e il primo avviamento del parco sub-urbano Valle del Treja ». Alla copertura finanziaria della spesa predetta si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del capitolo n. 25842 (fondo globale) del bilancio regionale per l'esercizio 1982. Per le esigenze di cassa si provvederà ai sensi del secondo comma dell'art. 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti gli anni successivi si provvederà annualmente con legge di bilancio.

Alla erogazione dei finanziamenti annuali ordinari la Regione provvede sulla base della relazione annuale predisposta dall'ente gestore e presentata entro e non oltre il 30 giugno che deve contenere tra l'altro i rendiconti delle entrate e delle uscite ordinarie e straordinarie, la descrizione delle attività svolte nella gestione annuale, ivi compresi i progetti di attuazione o stralci di essi.

Possono essere concessi all'ente gestore finanziamenti concernenti singoli progetti di interesse locale o regionale da realizzare nell'ambito del parco, o contributi da parte di enti pubblici o privati, per la realizzazione di iniziative utili alle finalità istitutive e al funzionamento del parco stesso.

Art. 8.

Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione, nel territorio del parco sub-urbano del Treja sono vietate:

- la manomissione delle caratteristiche naturali;
- l'apertura di nuove cave e la riattivazione di quelle dimesse;
- le attività estrattive esistenti dovranno essere continuate esclusivamente al fine della ricostituzione del manto arboreo, attraverso la creazione di opportuni terrazzamenti, per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) l'apertura di nuove strade e piste di penetrazione;

e) l'accesso ai boschi, alle rive del fiume al di fuori della viabilità ordinaria esistente, da parte di mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio del parco, per i mezzi di enti od organismi pubblici per lo svolgimento dei compiti di istituto e per i mezzi necessari all'esercizio delle attività agricole, muniti di apposita autorizzazione rilasciata, a titolo gratuito, dall'ente gestore;

f) il campeggio e l'accensione di fuochi al di fuori delle aree esplicitamente destinate allo scopo;

g) l'esecuzione di qualsiasi opera edilizia e di urbanizzazione ad esclusione delle opere classificate di pubblica utilità, delle opere previste dallo strumento urbanistico comunale e strettamente connesse con l'esercizio delle attività agricole e delle opere di interesse collettivo previste nello strumento medesimo;

h) l'esercizio della pesca.

Art. 9.

Sanzioni

Per le sanzioni si applica quanto previsto dall'art. 8 della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

La sanzione amministrativa minima applicabile per le violazioni alla legge o al regolamento di attuazione è stabilita in L. 50.000 (cinquantamila) raddoppiata in caso di recidività.

Art. 10.

Norme particolari

Nel territorio del parco e per una fascia esterna a cento metri al suo perimetro, è vietato l'esercizio della caccia e della uccellazione con qualunque mezzo esercitate, con le eccezioni previste dall'art. 6, lettera f) della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21.

Art. 11.

Norme finali

L'ente gestore è autorizzato con la presente legge a stipulare convenzioni, previo parere dell'ufficio regionale per i parchi, con enti pubblici, con organismi di ricerca, con organismi a base associativa, per la gestione dei servizi turistici e dei servizi generali necessari alla conduzione ordinaria e straordinaria del parco.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Data a Roma, addì 22 settembre 1982

SANTARELLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 17 settembre 1982.

ALLEGATO



(Campagna di Roma.)